



Consiglio Regionale della Puglia

70124 Bari - Via Caprucci, 204

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 112/A V. Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5 'Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime'".

a firma del Consiglieri:

Angiulli Vito

Armenise Nicola

Pizzicoli Michele

CONSIGLIO REGIONALE	
A R R I V	
CON	4245
Prod. N.	

Bari, 12/11/1992

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE ALLA P.D.L. : MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1992, n.5 "DISCIPLINA TARIFFARIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME".

L'entrata in vigore della l.r. n.5/1992 - fissata al 1° luglio 1992 con deliberazione n.2083 del 15/5/92, ha prodotto qualche episodio di protesta da parte dell'utenza operaia che, già abituata a usufruire di abbonamenti commisurati a 10 corse settimanali o 42 mensili, si è vista costretta ad acquistare abbonamenti con prezzo ragguagliato ad 11 e 46 corse rispettivamente, come previsto agli artt. 5 e 6 della citata l.r., spesso senza alcuna possibilità di utilizzo nel 6° giorno della settimana, stante la limitazione di molti servizi (in particolare per le zone industriali) ai 5 giorni dal lunedì al venerdì'.

Pur sussistendo la possibilità - prevista dall'art.12 della l.r. n.5/92 - che la Giunta regionale autorizzi, a richiesta delle aziende per particolari motivi o situazioni, il rilascio di abbonamenti di diverse tipologie, come già attuato per alcune aziende che si sono attivate in tal senso, si ritiene doveroso, per uniformità di trattamento dell'utenza pendolare, modificare il predetto art.12 prescrivendo l'obbligo del rilascio di abbonamenti "a settimana corta" su tutti gli autoservizi che vengono esercitati esclusivamente dal lunedì al venerdì'.

Con l'occasione si provvede anche ad eliminare un errore verificatosi nella trascrizione dello stesso art.12, e precisamente al 1° comma, dove alla dizione esatta "al precedente art.2" è stata sostituita quella "al precedente articolo", con rinvio del "2" ad un secondo comma, che, nel testo originariamente approvato era parte integrante del primo.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992 n°5 "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime".

Art.1

L'articolo 12 (Facolta' della Giunta regionale) della legge regionale 23 gennaio 1992, n.5 "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime" e' sostituito dal seguente:

1. E' facolta' della Giunta regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni particolari che le aziende medesime dovranno specificare nelle relative richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da quelle riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Giunta regionale determina anche le modalita' di calcolo dei prezzi che devono trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle modalita' d'uso.

2. Le aziende che esercitano autoservizi per non piu' di 5 giorni nella settimana sono tenute a rilasciare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 6, abbonamenti utilizzabili esclusivamente per detti autoservizi calcolati sulla base del coefficiente 10 per quelli settimanali e del coefficiente 42 per quelli mensili.

3. E' altresì facolta' della Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate, tariffe superiori a quelle minime di cui al precedente articolo 3, quando cio' risulti necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti del traffico, l'aliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei Trasporti, in attuazione dell'art.6, comma primo, lett.b), della Legge 10 aprile 1981, n.151.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Seduta del 13.11.92
V. Amministratore Consig.
Iara permanente il 13.11.92